

Gli assegni familiari dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010

Con la circolare n. 81 del 16 giugno 2009, ([click qui per il testo della circolare](#)) l'INPS ha pubblicato le tabelle delle fasce di reddito per la erogazione degli assegni familiari valide per il periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, con una rivalutazione in base all'ISTAT dell'3,2%.

A breve verrà attivata la procedura su Intranet per poter effettuare la richiesta dell'assegno per il nucleo familiare e sarà pubblicata, come di consueto, la policy aziendale con allegate sia le nuove tabelle che i moduli INPS.

Riteniamo utile riepilogare la normativa sugli assegni familiari.

L'assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati ed è erogato a richiesta del lavoratore. **Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.).**

Il nucleo familiare è composto da:

- il richiedente;
- il coniuge se non separato;
- i figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili;
- i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni);
- i nipoti diretti a carico, con meno di 18 anni;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili.

Il reddito da prendere a riferimento è dato dalla somma dei redditi, validi ai fini IRPEF, del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare, percepiti nel 2008. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte se superiori a € 1.032,92. Per avere diritto agli assegni occorre che almeno il 70% del reddito familiare derivi da lavoro, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

Il personale che ha diritto all'assegno familiare deve effettuare la richiesta, a partire dal mese di luglio di ogni anno, tramite procedura (che sarà attivata a breve) su Intranet – Persona-Gestione personale. Deve inoltre inviare all'Ufficio Amministrazione del Personale, Via Lugaresi 15 Torino, il modulo Inps ANF/DIP con l'indicazione sul frontespizio della propria matricola (BH00000), allegando l'autocertificazione dello stato di famiglia.

Se nell'anno il nucleo familiare varia, cambiano i parametri di riferimento per l'erogazione dell'assegno e occorre segnalare la variazione all'azienda.

Nel caso di personale separato o divorziato, nonché per le famiglie di fatto, occorre richiedere una preventiva autorizzazione direttamente all'INPS con mod. ANF/42, che va poi inviata all'azienda. Analoga autorizzazione preventiva va richiesta nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra 18 e 21 anni.

Per il personale a part time, l'assegno spetta in misura intera se l'orario di lavoro non è inferiore alle 24 ore settimanali; in caso contrario, gli vengono riconosciuti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro nella giornata.

L'assegno viene erogato in busta paga. Si può richiederne il pagamento direttamente in favore del coniuge che non ha un rapporto di lavoro o non è titolare di pensione. In tal caso, va compilato anche l'apposito quadro del modulo INPS con indicazione delle relative modalità di pagamento al coniuge.

Le tabelle previste dalle circolari INPS sono 15; ogni lavoratore deve fare riferimento a quella che corrisponde alla situazione del suo nucleo familiare.

[Click qui per le circolari in formato excel.](#)

Milano, 29 giugno 2009

La delegazione trattante FISAC-CGIL